

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

<p>Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)</p>	32
<p>Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 190 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)</p>	33
<p>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024. Atto n. 191 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)</p>	35
<p>Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali. Atto n. 192 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)</p>	38
<p>Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria. Atto n. 193 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..</p>	38

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

<p>Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. Atto 185 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)</p>	39
<p>Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato «<i>Site Activation</i> dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B». Atto 189 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)</p>	39

SEDE CONSULTIVA:

<p>Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Testo unificato C. 400 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)</p>	42
<p>ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)</p>	48
<p>Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)</p>	46
<p>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</p>	47

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

Atto n. 183.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2024.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, avverte che lo scorso 23 settembre il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Consiglio di Stato e l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame.

In considerazione di tale circostanza, segnala che la Commissione è ora nelle condizioni di poter procedere all'espressione del parere.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate rispetto ai profili finanziari del provvedimento, fa presente che il Ministero del turismo potrà assegnare a ENIT Spa lo svolgimento delle attività di promozione dell'offerta turistica e di valorizzazione e informazione, di cui agli articoli 5 e 6 del provvedimento, nell'ambito dei rapporti convenzionali con la medesima società.

Osserva, inoltre, che a seguito dell'approvazione della legge n. 118 del 2024, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, ai fini della realizzazione delle me-

desime attività, il Ministero del turismo utilizzerà le risorse di cui al capitolo 5111 del proprio stato di previsione, di nuova istituzione, nel quale sono iscritte le somme da trasferire a ENIT Spa per l'attuazione del contratto di servizio.

Segnala, in particolare, che ai fini dell'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore di negozi e botteghe storiche e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale, si prevede di utilizzare una somma pari a circa 2 milioni di euro, che potrà essere destinata allo scopo senza pregiudicare iniziative già avviate e programmate da ENIT Spa a valere sulle medesime risorse.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (Atto n. 183);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Ministero del turismo potrà assegnare a ENIT Spa lo svolgimento delle attività di promozione dell'offerta turistica e di valorizzazione e informazione, di cui agli articoli 5 e 6 del provvedimento, nell'ambito dei rapporti convenzionali con la medesima società;

a seguito dell'approvazione della legge n. 118 del 2024, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, ai fini della realizzazione delle medesime attività, il Ministero del turismo utilizzerà le risorse di cui al capitolo 5111 del proprio stato di

previsione, di nuova istituzione, nel quale sono iscritte le somme da trasferire a ENIT Spa per l'attuazione del contratto di servizio;

in particolare, ai fini dell'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore di negozi e botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale, si prevede di utilizzare una somma pari a circa 2 milioni di euro, che potrà essere destinata allo scopo senza pregiudicare iniziative già avviate e programmate da ENIT Spa a valere sulle medesime risorse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Atto n. 190.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e che il termine per l'espressione del parere sullo schema stesso,

trasMESSO alle Camere, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, scadrà il prossimo 30 settembre.

Nel rinviare, per un maggiore approfondimento dei contenuti dello schema di decreto in esame e per una compiuta ricostruzione della normativa vigente in materia, alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, fa presente anzitutto che, come precisato nella relazione illustrativa allo schema in esame, la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 si rende necessaria a seguito delle modifiche apportate nel corso degli ultimi anni alla normativa vigente in materia di utilizzo della quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale.

In particolare, ricorda che gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, hanno introdotto, nell'elenco delle destinazioni della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una nuova tipologia di intervento relativa al « recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche ». In base alla citata normativa, tale ulteriore categoria partecipa al riparto della quota dell'otto per mille statale a decorrere dal prossimo anno, con riferimento all'assegnazione dello stanziamento dell'anno 2023. Osserva che, pertanto, con lo schema in esame si provvede a definire e disciplinare l'ambito di riferimento della nuova tipologia di interventi.

Segnala, inoltre, che lo schema provvede, altresì, a coordinare le disposizioni del regolamento vigente riguardanti i criteri di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale tra le diverse categorie di intervento con la disposizione di cui all'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale ha introdotto la possibilità di scelta diretta, da parte del contribuente, tra le tipologie di intervento in sede di dichiarazione dei redditi, a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2019, effettuate nel 2020. Tale facoltà comporta, infatti, che la ripartizione della quota statale dell'otto per mille IRPEF dell'annualità 2023 tra le finalità di intervento di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985

sia effettuata, il prossimo anno, non più secondo il vigente criterio della ripartizione in parti uguali, ma in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti, come stabilito dal nuovo testo del terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Osserva che ulteriori integrazioni sono previste, riguardo alla definizione degli interventi ammessi al riparto delle risorse, principalmente ai fini dell'adeguamento del regolamento alle disposizioni legislative già in vigore, quali quelle della legge n. 47 del 2017, che ha esteso la categoria relativa all'assistenza ai rifugiati anche ai minori stranieri non accompagnati, nonché quelle del decreto-legge n. 20 del 2023, volte a precisare lo *status* di rifugiato in materia di protezione speciale.

Rileva, quindi, che lo schema in esame introduce rilevanti modifiche di ordine procedurale alle disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 con l'obiettivo di apportare una semplificazione amministrativa, finalizzata a promuovere la certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e tutelare l'affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi.

In questo quadro, segnala tuttavia talune questioni che, a suo avviso, appaiono meritevoli di ulteriore approfondimento da parte del Governo.

In primo luogo, con riferimento alle novelle contenute all'articolo 1 del presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di disciplinare, all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il carattere di straordinarietà degli interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, analogamente a quanto avviene per le altre categorie di intervento finanziate a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

In secondo luogo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità – attraverso un'integrazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come modificato dalla let-

tera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 del presente schema di decreto – di prevedere una specifica disciplina da applicare nell'eventualità che il riparto dei fondi in favore dei progetti con valutazione non inferiore a sessanta centesimi non consenta l'integrale utilizzo delle risorse disponibili, valutando, altresì, l'opportunità di modificare, in conformità alla prassi consolidata, la formulazione delle disposizioni di cui alla lettera *c*), capoverso comma 2-*bis*, quarto periodo, del comma 1 del medesimo articolo 5 del provvedimento in esame, al fine di assicurare la cogenza della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

In terzo luogo, ritiene che andrebbe infine valutata l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso comma 1, lettera *d*), del presente schema di decreto, al fine di coordinare la disciplina, ivi recata, delle cause di esclusione dal riparto delle risorse con quella dei requisiti per l'accesso al medesimo riparto, introdotta nell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (Atto n. 190);

rilevata l'opportunità di:

disciplinare, nell'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il carattere di straordinarietà degli interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, analogamente a quanto previsto per le altre categorie di intervento finanziate a valere sulla quota dell'otto per

mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

considerare se, in relazione alla previsione introdotta nell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, dall'articolo 5, comma 1, lettera d), dello schema di decreto in esame, ai sensi della quale, ai fini dell'inserimento nei piani di riparto delle risorse, i progetti devono ottenere una valutazione non inferiore a sessanta centesimi, si renda necessario disciplinare l'ipotesi in cui il riparto dei fondi, effettuato in applicazione di tale previsione, non consenta l'integrale utilizzo delle risorse disponibili;

modificare, in conformità alla prassi consolidata, la formulazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, dello schema di decreto in esame al fine di assicurare la coerenza della clausola di invarianza ivi prevista;

modificare la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso comma 1, lettera d), al fine di coordinare la disciplina, ivi recata, delle cause di esclusione dal riparto delle risorse con quella dei requisiti per l'accesso al medesimo riparto, introdotta nell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) *valuti il Governo l'opportunità di:*

1) *disciplinare, nell'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il carattere di straordinarietà degli interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;*

2) *disciplinare, nell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica*

10 marzo 1998, n. 76, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera d), l'eventualità che il riparto dei fondi in favore dei progetti con valutazione non inferiore a sessanta centesimi non consenta l'integrale utilizzo delle risorse disponibili;

b) *valuti altresì il Governo, sotto il profilo della formulazione del testo, l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare;*

2) *all'articolo 7, comma 1, capoverso comma 1, lettera d), sostituire le parole: numero massimo di interventi ancora da concludere pari a due con le seguenti: numero di interventi da concludere superiore a due ».*

Il sottosegretario Federico FRENI dichiara di non avere osservazioni da formulare rispetto alla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024.

Atto n. 191.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, avverte che lo schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica esplicativa, trasmesso ai sensi degli articoli 2, comma

3, e 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016, provvede alla ripartizione, per l'anno 2024, delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, destinato al finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

In particolare, segnala che oggetto del presente schema di decreto è la ripartizione delle risorse del predetto Fondo finalizzate al finanziamento, per l'anno 2024, della prosecuzione delle missioni internazionali indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 e autorizzate dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, l'8 e il 14 maggio scorsi.

Ciò premesso, fa presente che l'articolo 1 del presente schema di decreto prevede, pertanto, alla ripartizione del Fondo per un ammontare pari a euro 1.490.160.236 per l'anno 2024 e a euro 289.350.000 per l'anno 2025, destinando tali risorse agli interventi, di titolarità di diverse amministrazioni centrali, puntualmente indicati nell'Allegato 1 allo schema di decreto.

In proposito, evidenzia preliminarmente che l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame indica, quale disponibilità residua del Fondo oggetto di riparto per l'anno 2024, la somma complessiva di euro 1.499.007.702. In particolare, come emerge anche dalle premesse allo schema di decreto in esame, osserva che tale importo – inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.569.225.130 euro per l'anno 2024, stabilita dalla legge n. 213 del 2023, recante legge di bilancio per il 2024 – è il risultato di una riduzione operata, nell'ammontare di 69.224.958 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2024 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2023, nonché di un incremento corrispondente alla riassegnazione, al medesimo Fondo, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle mis-

sioni internazionali, per un importo pari a 25.467.863 euro.

Rileva che sul medesimo importo incide, inoltre, la riduzione operata a titolo di anticipazione delle risorse per le nuove missioni da avviare nel 2024, il cui ammontare complessivo, come risulta dalle succitate premesse allo schema di decreto, è pari a euro 26.460.333 per il 2024 e di 7.987.500 per il 2025. Al riguardo, ricorda che, con deliberazione dell'8 maggio 2024, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione, per un ammontare pari a euro 35.280.444 per l'anno 2024 ed euro 10.650.000 per l'anno 2025, delle risorse del medesimo Fondo per il finanziamento delle nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, previste dalle schede 13-bis, 26-bis e 34-bis della citata deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 e autorizzate dal Parlamento con le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 5 marzo 2024. Segnala che il suddetto decreto risulta, allo stato, in corso di perfezionamento.

Fa presente che lo stanziamento del Fondo stesso per l'anno 2025 risulta invece determinato, secondo quanto previsto dalla menzionata legge di bilancio n. 213 del 2023, in 300 milioni di euro, risultando, però, disponibili risorse pari a 292.012.500 euro, in ragione della sopracitata decurtazione intervenuta a titolo di anticipazione. Rileva che detto importo coincide con l'importo delle disponibilità per la medesima annualità indicato dall'articolo 1, comma 1, dello schema in esame.

Evidenzia come tale stanziamento assuma rilevanza ai fini del provvedimento all'esame della Commissione, giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2024, costituiscono oggetto di riparto del Fondo – in conformità a quanto già registrato in occasione dell'esame parlamentare di precedenti schemi di decreto aventi ana-

logo contenuto – non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2024, ma anche quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2025.

Precisa che tale circostanza deriva dal fatto che, per effetto della disciplina contabile, entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, cosiddetta esigibilità, anziché in base al tradizionale criterio secondo cui la suddetta contabilizzazione avviene al momento dell'adozione dell'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

In applicazione del regime testé descritto, tenendo conto dell'effettiva esigibilità delle obbligazioni, evidenzia che il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2023, pari complessivamente ad euro 1.779.510.236, quanto a 1.490.160.236 euro, allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2024 e, quanto a 289.350.000 euro, alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2025.

Tenendo conto delle risorse già ripartite, ma non ancora anticipate, per il finanziamento delle nuove missioni da avviare nel 2024, pari a euro 8.820.111 per l'anno 2024 e a euro 2.662.500 per l'anno 2025, dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in via di perfezionamento, segnala che le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 oggetto di riparto appaiono congrue, per entrambi gli esercizi, rispetto all'ammontare complessivo delle risorse da destinare ai diversi interventi previsti dallo schema in esame.

Fa quindi presente che l'articolo 2 dello schema di decreto in esame determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016.

Tutto ciò considerato, per quanto attiene ai profili finanziari del presente provvedimento, rileva l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse del predetto Fondo oggetto di riparto.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma che la congruità delle risorse disponibili per gli anni 2024 e 2025 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, oggetto di riparto da parte dello schema di decreto in esame ai fini della prosecuzione nell'anno 2024 delle missioni internazionali già in corso, anche tenendo conto delle anticipazioni già erogate per le medesime missioni ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, della medesima legge n. 145 del 2016.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 (Atto n. 191);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato la congruità delle risorse disponibili per gli anni 2024 e 2025 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, oggetto di riparto da parte dello schema di decreto in esame ai fini della prosecuzione nell'anno 2024 delle missioni internazionali già in corso, anche tenendo conto delle anticipazioni già erogate per le medesime missioni ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, della medesima legge n. 145 del 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali.

Atto n. 192.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda preliminarmente che l'articolo 21 reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025, attraverso uno o più decreti legislativi, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto di ulteriori principi e criteri direttivi quali, in particolare: la puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima; l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Fa presente, quindi, che con lo schema di decreto legislativo in esame viene esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie, amministrative e penali, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme recano una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie, amministrative e penali e che la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame,

considerato il carattere compilativo delle stesse.

Al riguardo, prende atto che, oltre alla relazione tecnica, anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa confermano l'approccio compilativo seguito nella redazione del testo unico in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative sono volte ad aggiornare il testo o ad assicurare il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.

Pertanto, considerato che il provvedimento in esame non apporta innovazioni alla legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare sotto il profilo finanziario e propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria.

Atto n. 193.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, avverte che con lo schema di decreto legislativo in esame viene esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria, la delega conferita al Governo per la riforma fiscale ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, analogamente a quanto già osservato in relazione al precedente schema di decreto esaminato, di cui all'atto del Governo n. 192.

In merito ai profili di quantificazione riferiti alle parti da I a III, evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di giusti-

zia tributaria per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici. Rileva che la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse. Al riguardo, prende atto che, oltre alla relazione tecnica, anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa confermano l'approccio compilativo seguito nella redazione del testo unico in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative sono volte ad aggiornare il testo o ad assicurare il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.

Pertanto, considerato che il provvedimento in esame non apporta innovazioni alla legislazione vigente, non formula osservazioni sotto il profilo finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale.

Atto 185.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2024.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, avverte che lo scorso 23 settembre il Presidente della Camera ha trasmesso il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame.

In considerazione di tale circostanza, segnala che la Commissione è ora nelle condizioni di poter procedere all'espressione del parere.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, nel rammentare che, come già evidenziato nell'illustrazione del provvedimento svolta nella seduta dello scorso 11 settembre, lo schema di decreto in esame non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato «Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B».

Atto 189.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che il Ministro della difesa, in data 7 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del

Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 2/2024, denominato « *Site Activation* dell'Unità Navale LHD TRIESTE per l'adeguamento agli *standard* JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B ».

Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Osserva quindi che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato all'adeguamento dell'Unità navale anfibia multiruolo LHD (*Landing Helicopter Dock*) « Trieste » agli *standard* JSF, affinché quest'ultima possa ospitare e operare con velivoli F-35B.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2034, reca un costo complessivo stimato in 172 milioni di euro.

In tale quadro, evidenzia anzitutto che l'oggetto del presente schema è circoscritto – secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento – alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nell'anno 2025 e conclusione nell'anno 2028. Il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 50 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestio-

nale n. 1 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Segnala che, nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025, a 9 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 19 milioni di euro per l'anno 2028.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 1 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 544.463.770 euro per l'anno 2024, a 639.235.444 euro per l'anno 2025 e a 830.312.710 euro per l'anno 2026.

Fa inoltre presente che, come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 122 milioni di euro, sarà invece finanziato subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse finanziarie e costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, osserva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compa-

tibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Rileva, altresì, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente e che, in tale contesto, il Ministero medesimo ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Assicura, inoltre, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulte-

riori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato "Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B" (Atto n. 189);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 172 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 50 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 122 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 122 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 9.20.

Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello.

Testo unificato C. 400 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*), che reca elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta del 18 settembre 2024 in ordine ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame.

Al riguardo, evidenzia preliminarmente che dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, che stabilisce che il Consorzio incaricato della gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello avrà la propria sede presso il comune di Orbetello, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il personale strutturale del medesimo Consorzio, consistente in un massimo di quattro unità di organico e nell'amministratore unico, potrà svolgere le proprie attività negli uffici del comune di Orbetello.

Assicura inoltre che l'avvalimento, da parte del Consorzio, per lo svolgimento delle proprie attività, degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società in

house, nonché delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 3, comma 2, potrà avvenire a valere sulle risorse del Consorzio disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e senza pregiudizio per le attività ordinariamente svolte dai predetti enti.

Sottolinea che la quantificazione, in misura pari a 120.000 euro annui, degli oneri derivanti dalla corresponsione, al personale di cui il Consorzio si può avvalere e al personale previsto nella dotazione organica del medesimo Consorzio, di compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili *pro capite*, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, è stata effettuata considerando l'ammontare dei compensi riconosciuti, nell'ambito del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, al personale dell'area dei funzionari degli enti parco. In particolare, evidenzia che le suddette risorse potranno finanziare il compenso per lavoro straordinario di almeno diciassette unità di personale, comprese le quattro unità di personale previste come limite massimo nella dotazione organica del Consorzio dall'articolo 4, comma 2.

Rileva, altresì, che la quantificazione, operata dall'articolo 4, comma 3, in misura pari a 177.443 euro annui, degli oneri derivanti dal reclutamento di quattro unità di personale, corrispondenti al limite massimo della dotazione organica del Consorzio, è stata effettuata considerando il costo complessivo del personale riconducibile all'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 del comparto enti pubblici non economici, comprensivo del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo relativo al prossimo rinnovo contrattuale, stimato in misura pari al 5,78 per cento.

Chiarisce che la stima, operata dall'articolo 4, comma 3, in misura pari a 20.000 euro, degli oneri derivanti dall'organizzazione della procedura concorsuale volta all'assunzione del predetto contingente di quattro unità di personale è stata operata tenendo conto dei costi fissi e variabili di procedura analoga gestita da Formez PA

per l'assunzione di 67 funzionari presso l'Agenzia per l'Italia digitale, mentre la procedura di reclutamento tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni non determina alcun costo di gestione.

Segnala, quindi, la necessità di adeguare l'importo delle autorizzazioni di spesa riferite ai rimborsi di spese di cui agli articoli 6 e 8 del provvedimento, per tenere conto dell'effettivo ammontare delle spese che si prevede di sostenere.

Per quanto attiene alla quantificazione, operata dall'articolo 7 in misura pari a 149.497 euro annui, degli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico dell'amministratore unico del Consorzio, evidenzia che essa è stata effettuata prendendo a riferimento gli importi degli emolumenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 del comparto funzioni centrali per un dirigente di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensivo dell'incremento retributivo relativo al prossimo rinnovo contrattuale, stimato in misura pari al 5,78 per cento.

Sottolinea, infine, che il contributo ordinario annuale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), deve essere rideterminato in misura pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e consentirà di assicurare la copertura delle spese derivanti dal funzionamento e dalle attività del Consorzio alle quali non si provvede con le specifiche autorizzazioni di spesa recate dal provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 400 e abb., recante istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, che stabilisce che il Consorzio incaricato della gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello avrà la propria sede presso il comune di Orbetello, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il personale strutturale del medesimo Consorzio, consistente in un massimo di quattro unità di organico e nell'amministratore unico, potrà svolgere le proprie attività negli uffici del comune di Orbetello;

l'avvalimento, da parte del Consorzio, per lo svolgimento delle proprie attività, degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società *in house*, nonché delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 3, comma 2, potrà avvenire a valere sulle risorse del Consorzio disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e senza pregiudizio per le attività ordinariamente svolte dai predetti enti;

la quantificazione, in misura pari a 120.000 euro annui, degli oneri derivanti dalla corresponsione, al personale di cui il Consorzio si può avvalere e al personale previsto nella dotazione organica del medesimo Consorzio, di compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili *pro capite*, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, è stata effettuata considerando l'ammontare dei compensi riconosciuti, nell'ambito del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, al personale dell'area dei funzionari degli enti parco;

in particolare, le suddette risorse potranno finanziare il compenso per lavoro straordinario di almeno diciassette unità di personale, comprese le quattro unità di personale previste come limite massimo nella dotazione organica del Consorzio dall'articolo 4, comma 2;

la quantificazione, operata dall'articolo 4, comma 3, in misura pari a 177.443 euro annui, degli oneri derivanti dal reclutamento di quattro unità di personale, corrispondenti al limite massimo della dotazione organica del Consorzio, è stata effettuata considerando il costo complessivo del personale riconducibile all'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 del comparto enti pubblici non economici, comprensivo del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo relativo al prossimo rinnovo contrattuale, stimato in misura pari al 5,78 per cento;

la stima, operata dall'articolo 4, comma 3, in misura pari a 20.000 euro, degli oneri derivanti dall'organizzazione della procedura concorsuale volta all'assunzione del predetto contingente di quattro unità di personale è stata operata tenendo conto dei costi fissi e variabili di procedura analoga gestita da Formez PA per l'assunzione di 67 funzionari presso l'Agenzia per l'Italia digitale, mentre la procedura di reclutamento tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni non determina alcun costo di gestione;

appare necessario adeguare l'importo delle autorizzazioni di spesa riferite ai rimborsi di spese di cui agli articoli 6 e 8 del provvedimento, per tenere conto dell'effettivo ammontare delle spese che si prevede di sostenere;

la quantificazione, operata dall'articolo 7 in misura pari a 149.497 euro annui, degli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico dell'amministratore unico del Consorzio è stata effettuata prendendo a riferimento gli importi degli emolumenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 del comparto funzioni centrali per un dirigente di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensivo dell'incremento retributivo relativo al prossimo rinnovo contrattuale, stimato in misura pari al 5,78 per cento;

il contributo ordinario annuale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), deve essere rideterminato in misura pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e consentirà di assicurare la copertura delle spese derivanti dal funzionamento e dalle attività del Consorzio alle quali non si provvede con le specifiche autorizzazioni di spesa recate dal provvedimento;

rilevata l'esigenza di:

prevedere che gli oneri derivanti dal provvedimento decorrano dall'anno 2025, in considerazione dei tempi necessari per l'approvazione definitiva del provvedimento stesso e per la sua attuazione, nonché prevedere espresse autorizzazioni di spesa in ciascuna delle disposizioni che determinano nuovi o maggiori oneri ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 11;

integrare la disposizione di cui all'articolo 5, al fine di escludere che dalla sua attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e di prevedere espressamente l'esclusione della corresponsione di emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione all'assemblea degli enti consorziati;

inserire, ai fini del coordinamento del testo, un'ulteriore tipologia di entrata al comma 1 dell'articolo 9, costituita dalle risorse stanziare ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 del provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 3, comma 2:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole da: , utilizzando le risorse umane fino alla fine del medesimo periodo;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'attuazione del primo periodo si provvede sulla base di appositi protocolli d'intesa disciplinati dallo Statuto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo;*

c) *al secondo periodo, sostituire le parole: di 120.000 euro annui con le seguenti: dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3;*

all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Per la corresponsione dei compensi di cui al comma 2, terzo periodo, è autorizzata la spesa di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

all'articolo 4, comma 3:

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole: 44.361 euro per l'anno 2024 e ad e le parole: cui si provvede con le risorse di cui all'articolo 11;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per l'anno 2025;*

all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione all'assemblea degli enti consorziati non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: secondo la normativa vigente con le seguenti: , entro il limite complessivo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3-bis;

all'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Per le finalità di cui

al comma 3 è autorizzata la spesa di 13.833 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

all'articolo 7, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4-bis;

all'articolo 7, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 149.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

all'articolo 8, comma 4, alinea, dopo le parole: stabilita dallo statuto *aggiungere le seguenti:* , entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4-bis;

all'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 35.493 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: secondo quanto previsto dalla legislazione vigente *con le seguenti:* , entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis;

all'articolo 8, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 4.093 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

all'articolo 9, comma 1:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* 105.087 euro per l'anno 2024 e a 500.348 euro a decorrere dall'anno 2025 *con le seguenti:* 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026;

b) *dopo la lettera a), aggiungere la seguente:* a-bis) dalle risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 3-bis, 7, comma 4-bis, e 8, commi 4-bis e 5-bis;

sostituire l'articolo 11 con il seguente: Art. 11. (*Disposizioni finanziarie*). – 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 3, 4,

comma 3, 6, comma 3-bis, 7, comma 4-bis, 8, commi 4-bis e 5-bis, e 9, comma 1, lettera a), pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

C. 1806, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge, composta di un solo articolo, reca modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Fa preliminarmente presente che il progetto di legge, d'iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica e che sul predetto testo la Commissione Bilancio di quel ramo del Parlamento ha reso parere non ostativo.

Rammenta, altresì, che il provvedimento in esame ripropone il testo di una proposta di legge di contenuto sostanzialmente analogo che, nel corso della XVIII legislatura, non ha concluso l'iter di approvazione parlamentare.

Tanto premesso, sottolinea che rispetto all'assetto vigente il divieto della pratica del bracconaggio ittico non è più riferito alla generalità delle acque interne – fiumi, laghi, acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi –, ma viene definito in modo differenziato con riferimento ai laghi indicati nell'allegato 1 del presente provvedimento, alle acque salse, salmastre e lagunari, come previsto al nuovo comma 2 dell'articolo 40, e alle acque interne non incluse in quelle dianzi citate, secondo le previsioni dei nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 40.

Fa presente che il quadro sanzionatorio definito dal provvedimento in esame conferma quello vigente. Nello specifico, segnala la modifica della disciplina relativa al sequestro e alla confisca dei prodotti del pescato, dei natanti, dei mezzi di trasporto e degli strumenti utilizzati in violazione del divieto di bracconaggio ittico in acque interne. Osserva che tale modifica, nel confermare complessivamente il regime vigente, dispone che la già prevista reimmissione nei corsi d'acqua del pescato ancora vivo sia attuata, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto al comma 1, lettera c), capoverso comma 6.

Rileva che viene, inoltre, previsto che all'accertamento della violazione del summenzionato divieto concorrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali, come disposto dal comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis.

Alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma delle summenzionate previsioni di neutralità finanziaria, fa presente di non avere osservazioni in ordine ai profili finanziari del provvedimento.

Propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 26 settembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.45.

ALLEGATO

**Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello.
Testo unificato C. 400 e abb.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

25 settembre 2024



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
Ufficio Legislativo – Economia

APPUNTO

OGGETTO: AC 400 (Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello). Testo unificato risultante dagli emendamenti approvati.

Preliminarmente, si fa presente che gli uffici preposti di questa amministrazione, sulla base della documentazione pervenuta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, hanno confermato la correttezza della quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e la congruità della prospettata modalità di copertura finanziaria.

In relazione alle richieste di chiarimenti del Servizio Bilancio si riportano nella sottostante tabella gli elementi informativi pervenuti dall'amministrazione competente, segnalando anticipatamente che sulla ipotesi di slittamento della decorrenza iniziale degli oneri del provvedimento (dal 2025) e della relativa copertura finanziaria e sulla proposta di prevedere un'espressa autorizzazione di spesa inerente a ciascuno dei medesimi oneri questa amministrazione comunica di non avere osservazioni da formulare.

Servizio Bilancio	Governo
ARTICOLI 1 e 2	
<p>Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello e organi del Consorzio</p> <p>Appare opportuno che il Governo provveda a quantificare gli oneri derivanti dall'acquisizione della sede del Consorzio nel comune di Orbetello, fornendo altresì elementi di valutazione volti ad assicurare che a tali oneri possa farsi fronte a valere sulle entrate di cui all'articolo 9, con particolare riferimento al contributo ordinario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 9 che,</p> <p>Relativamente alla sede del Consorzio, tenuto conto dell'esiguità del personale "strutturale" di tale ente (4 unità massimo di organico e l'amministratore unico) si precisa che la stessa sarà ubicata presso uffici del Comune di Orbetello, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	

<p>come meglio si vedrà in seguito, rappresenta l'unica fonte certa di finanziamento delle spese di funzionamento del Consorzio, in quanto non soggetta a condizioni ostative ai fini della sua utilizzabilità.</p>	<p>ARTICOLI 3 e 11, comma 1 Attività del Consorzio</p>																			
<p>Considerato che la norma in esame prevede che, per lo svolgimento delle predette attività, il Consorzio possa avvalersi degli uffici di diversi enti territoriali, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad escludere che tale avvalimento possa pregiudicare le attività ordinariamente svolte dagli enti medesimi.</p>	<p>L'avvalimento dei citati soggetti potrà avvenire utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di appositi protocolli d'intesa disciplinati dallo Statuto. Si precisa che analoga facoltà di avvalimento era stata prevista dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 31 del 13 dicembre 2012 "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definitivo risanamento ambientale della laguna" (specificamente all'articolo 1, comma 4) in capo dal Dirigente responsabile della Regione Toscana. L'operatività delle predette società sarà realizzata nell'ambito delle risorse del Consorzio effettivamente disponibili a legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>																			
<p>Inoltre appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad assicurare che il limite massimo di spesa di 120.000 euro annui previsto per l'erogazione al personale di compensi straordinari risulti congruo in relazione al personale che sarà assunto presso il Consorzio, ai sensi del presente provvedimento, nonché di quello proveniente dagli enti consorziati di cui il Consorzio potrà avvalersi.</p>	<p>Si prevede la facoltà di corrispondere al personale derivante dal sopra citato avvalimento nonché al personale della pianta organica la corresponsione di compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili, entro l'importo massimo complessivo di 120.000 euro annui, pertanto non si determinano oneri privi di copertura finanziaria.</p> <p>Per la quantificazione del costo orario dello straordinario, si tiene conto del CCNL funzioni centrali triennio 2019-2021 riferito al personale dell'area dei funzionari degli enti parco, come di seguito riportato:</p>																			
<p>COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO</p>																				
<table border="1"> <tr> <td>Costo straordinario diurno feriale pro capite lordo dip.</td> <td>15,64 €</td> </tr> </table>	Costo straordinario diurno feriale pro capite lordo dip.	15,64 €	<table border="1"> <tr> <td>Costo straordinario diurno feriale pro capite lordo amm.ne</td> <td>20,75 €</td> </tr> </table>	Costo straordinario diurno feriale pro capite lordo amm.ne	20,75 €	<table border="1"> <tr> <td>N. ore max mensili ipotizzabili</td> <td>30</td> </tr> </table>	N. ore max mensili ipotizzabili	30	<table border="1"> <tr> <td>Costo mensile lordo amm.ne pro capite lordo dip.</td> <td>469,20 €</td> </tr> </table>	Costo mensile lordo amm.ne pro capite lordo dip.	469,20 €	<table border="1"> <tr> <td>Costo mensile lordo amm.ne pro capite lordo amm.ne</td> <td>622,50 €</td> </tr> </table>	Costo mensile lordo amm.ne pro capite lordo amm.ne	622,50 €	<table border="1"> <tr> <td>Costo annuo lordo amm.ne 11 mensilità pro capite lordo dip.</td> <td>5.161,20 €</td> </tr> </table>	Costo annuo lordo amm.ne 11 mensilità pro capite lordo dip.	5.161,20 €	<table border="1"> <tr> <td>Costo annuo lordo amm.ne 11 mensilità pro capite lordo amm.ne</td> <td>6.847,50 €</td> </tr> </table>	Costo annuo lordo amm.ne 11 mensilità pro capite lordo amm.ne	6.847,50 €
Costo straordinario diurno feriale pro capite lordo dip.	15,64 €																			
Costo straordinario diurno feriale pro capite lordo amm.ne	20,75 €																			
N. ore max mensili ipotizzabili	30																			
Costo mensile lordo amm.ne pro capite lordo dip.	469,20 €																			
Costo mensile lordo amm.ne pro capite lordo amm.ne	622,50 €																			
Costo annuo lordo amm.ne 11 mensilità pro capite lordo dip.	5.161,20 €																			
Costo annuo lordo amm.ne 11 mensilità pro capite lordo amm.ne	6.847,50 €																			
<p>Pertanto, ipotizzando la corresponsione di straordinario per 30 ore mensili pro capite, il costo mensile lordo amministrazione per un dipendente dell'area funzionari ammonta a 622,50 euro, mentre su scala annuale, in base a 11 mesi, il costo complessivo annuo ammonta a 6.847,50 euro lordo amministrazione</p>																				

<p>Infine, dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di far decorrere gli oneri derivanti dalla norma dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, di introdurre, al comma 2 dell'articolo 3, un'espressa autorizzazione di spesa riferita alla corresponsione dei predetti straordinari, espungendo conseguentemente gli oneri indicati al comma 1 dell'articolo 11, limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la clausola di invarianza finanziaria di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3, relativa all'avvalimento da parte del Consorzio per la gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello degli uffici di altre pubbliche amministrazioni o società in house dalle stesse dipendenti, prevede che a tal fine si utilizzino le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la formulazione della predetta clausola di invarianza, specificando - in conformità alla prassi comunemente utilizzata - che tale avvalimento avrà luogo anche nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e assicurando,</p>	<p>per unità di personale. Tenuto conto che viene previsto uno stanziamento annuale pari complessivamente a 120.000 euro, tali risorse potranno finanziare il compenso per lavoro straordinario di almeno 17 unità, comprese le 4 unità di personale previste come limite massimo nella dotazione organica del Consorzio ai sensi dell'articolo 4, comma 2.</p> <p>In relazione all'ipotesi di slittamento della decorrenza iniziale dell'onere di cui alla norma in esame e all'ipotesi di previsione di un'espressa autorizzazione di spesa inerente al medesimo onere si comunica di non avere osservazioni da formulare.</p> <p>In relazione alla proposta di riformulazione della clausola d'invarianza di cui alla norma in esame si comunica di non avere osservazioni da formulare.</p>
--	---

<p>altresi, il coordinamento della disposizione con quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2 e dall'articolo 11, comma 1, che autorizzano una spesa di 30.000 euro per l'anno 2024 e di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario in favore del personale di cui il Consorzio di gestione del Parco potrà avvalersi. In proposito, appare, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.</p>	<p>Con riferimento alla dotazione organica di cui al comma 2, alla cui attuazione si provvede ai sensi del comma 3 con specifica autorizzazione al reclutamento di personale pari a 4 unità con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante le ordinarie procedure assunzionali, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, si rappresenta di seguito il costo complessivo pro-capite del personale riconducibile all'area dei funzionari comprensivo del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo relativo al prossimo rinnovo contrattuale stimato nel 5,78% (CCNL 2022-2024 – Enti pubblici non economici).</p>																									
<p align="center">ARTICOLI 4 e 11, comma 1 Statuto del Consorzio</p>																										
<p>In proposito, appare necessario che il Governo fornisca i dati occorrenti ai fini della verifica della congruità delle spese autorizzate per l'assunzione del personale e per lo svolgimento delle relative procedure di concorso.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stip.CCNL 2109-2021</th> <th>Tredicesima</th> <th>Indennità di Annate</th> <th>Totale fondamentale lordo dipendente</th> <th>Tratt. Econ.access. lordo dipendente</th> <th>Oneri riflessi 38,38% (32,70% su lordo accessi)</th> <th>Ributazione Pro capite totale lordo stato</th> <th>Increri annuale CCNL 2022-2024 (5,78%)</th> <th>RETRIBUZIONE TOTALE INCRERI STATO-COM INCR. CONTRATT. 5,78% CCNL 2022-2024</th> <th>n.unità da assumere</th> <th>Oneri a regime a decorrenza anno 2025 (funzionari arruolati)</th> <th>Oneri a regime a decorrenza anno 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Funzionari</td> <td>25.501,93</td> <td>1.958,49</td> <td>1.755,72</td> <td>27.213,14</td> <td>3.224,70</td> <td>11.498,88</td> <td>41.936,72</td> <td>2.423,94</td> <td>44.360,66</td> <td>4</td> <td>177.442,64</td> <td>177.443,00</td> </tr> </tbody> </table>	Stip.CCNL 2109-2021	Tredicesima	Indennità di Annate	Totale fondamentale lordo dipendente	Tratt. Econ.access. lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su lordo accessi)	Ributazione Pro capite totale lordo stato	Increri annuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE INCRERI STATO-COM INCR. CONTRATT. 5,78% CCNL 2022-2024	n.unità da assumere	Oneri a regime a decorrenza anno 2025 (funzionari arruolati)	Oneri a regime a decorrenza anno 2025	Funzionari	25.501,93	1.958,49	1.755,72	27.213,14	3.224,70	11.498,88	41.936,72	2.423,94	44.360,66	4	177.442,64	177.443,00
Stip.CCNL 2109-2021	Tredicesima	Indennità di Annate	Totale fondamentale lordo dipendente	Tratt. Econ.access. lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su lordo accessi)	Ributazione Pro capite totale lordo stato	Increri annuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE INCRERI STATO-COM INCR. CONTRATT. 5,78% CCNL 2022-2024	n.unità da assumere	Oneri a regime a decorrenza anno 2025 (funzionari arruolati)	Oneri a regime a decorrenza anno 2025															
Funzionari	25.501,93	1.958,49	1.755,72	27.213,14	3.224,70	11.498,88	41.936,72	2.423,94	44.360,66	4	177.442,64	177.443,00														
<p>Considerando che lo statuto del Consorzio può individuare nel limite massimo di quattro unità la relativa dotazione organica, ne consegue che il costo complessivo lordo amministrazione può essere pari ad € 177.443 annui.</p> <p>I costi di gestione per l'organizzazione di una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 4 funzionari possono essere stimati in 20.000 euro, sulla base di procedura analoga gestita da Fornez per 67 funzionari da assumere presso AGID. In sintesi, i costi fissi e variabili, questi ultimi rapporti in misura percentuale alle 4 unità da assumere sono stimati in 20.000 euro, secondo la tabella di seguito riportata.</p>																										

	_4/67	5,97%
% costi convenzione rapportati a 4 unità. Peso %		
costi fissi		
customizzazione piattaforma Inpa	5.000,00 €	5.000,00 €
costi variabili		
servizi prove scritte	211.967,76 €	12.654,48 €
progettazione	4.500,00 €	268,65 €
Help desk	3.600,00 €	214,92 €
Attività e servizi trasversali	6.000,00 €	358,20 €
Costi generali	10.183,91 €	607,98 €
TOTALE	241.251,67 €	19.104,22 €
TOTALE (arrotondato per eccesso)		20.000,00 €

In sintesi i costi riguardano le seguenti voci di spesa: servizi per la ricezione delle domande, servizi per le prove scritte e per la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, locazione sedi concorsuali individuate per lo svolgimento della prova, fornitura applicativi e strumentazione informatica, ecc .
 La procedura di reclutamento tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni non comporta invece alcun costo di gestione.
 La spesa per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a 20.000 euro per l'anno 2025, si aggiunge pertanto al sopra stimato costo delle unità di personale, pari a **177.443 euro per l'anno 2025**.
 L'immissione in ruolo di tale personale non determina maggiori spese di funzionamento; in generale, le esigenze di funzionamento del Consorzio, peraltro di entità esigua alla luce del numero ridotto delle risorse umane interessate, trovano copertura con le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 9.

<p>Inoltre, da un lato, dovrebbe essere valutata l'opportunità di far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, considerato che il comma 3 dell'articolo 4 reca un'autorizzazione di spesa sostanzialmente corrispondente agli oneri indicati al comma 1 dell'articolo 11, dovrebbe essere valutata l'opportunità di sopprimere tale indicazione limitando le disposizioni finanziarie recate dal medesimo articolo 11 alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.</p>	<p>In relazione all'ipotesi di slittamento della decorrenza iniziale dell'onere di cui alla norma in esame e all'ipotesi di previsione di un'espressa autorizzazione di spesa inerente al medesimo onere si comunica di non avere osservazioni da formulare.</p>
<p>ARTICOLO 5 Assemblea degli enti consorziati</p> <p>Nel confermare che per i membri dell'assemblea degli enti consorziati non è prevista la corresponsione di emolumenti, inclusi rimborsi di spesa e gettoni di presenza e che, pertanto, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla richiesta di inserire tale previsione nel testo della norma in esame.</p>	
<p>ARTICOLI 6 e 11, comma 1 Comitato tecnico-scientifico</p> <p>La norma prevede per i membri del Comitato tecnico-scientifico la corresponsione di gettoni di presenza per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese sostenute. Nello specifico, per la stima dei costi (gettoni di presenza e rimborso spese per i membri del Comitato tecnico-scientifico), si è fatto riferimento al costo sostenuto dall'amministrazione per i gettoni di presenza riconosciuti ai componenti della segreteria tecnica del comitato ETS, lordo IRAP, pari a 100 euro per seduta, nonché al coordinatore della citata segreteria tecnica del comitato ETS, lordo IRAP, pari a 200 euro per seduta. Pertanto è stato stimato un importo del gettone di presenza pari a 100 euro per i componenti del Comitato tecnico-scientifico e di 200 euro per il Presidente del predetto Comitato.</p>	

<p>Dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di far decorrere gli oneri dal 2025, considerando i tempi ancora necessari per la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, di introdurre nell'articolo in esame, un'espressa autorizzazione di spesa per il rimborso delle spese sostenute dai componenti del comitato tecnico-scientifico del Consorzio, espungendo conseguentemente gli oneri quantificati dal comma 1 dell'articolo 11 e limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.</p>	<p>Relativamente al rimborso spese, stimando un importo per singola seduta di 341 euro lordi circa relativo a vitto e alloggio per ciascun componente, ipotizzando sei sedute all'anno, per i cinque componenti del Comitato si stima una spesa annua complessiva pari a 13.833 euro (di cui 3.247 per il Presidente del Comitato e 10.586 euro per i membri del Comitato).</p> <p>In relazione all'ipotesi di slittamento della decorrenza iniziale dell'onere di cui alla norma in esame e all'ipotesi di previsione di un'espressa autorizzazione di spesa inerente al medesimo onere si comunica di non avere osservazioni da formulare.</p>																
<p>ARTICOLI 7 e 11, comma 1 Amministratore unico</p> <p>Il comma 4 prevede per l'amministratore unico un compenso determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti previsti per il direttore non generale delle amministrazioni centrali.</p> <p>Il costo di un dirigente di livello generale del Mase di 2^a fascia, presa a riferimento, ammonta a 149.496,61 euro, come dettagliato nel prospetto di seguito riportato. Gli importi sono rivalutati al 5,78% previsto per il rinnovo del CCNL 2022/2024. Tale onere trova copertura con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1.</p>																	
<p>STIMA PERSONALE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE - APPLICAZIONE CCNL 2019-2021</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1034 306 1139 517">Stipendio tabellare</th> <th data-bbox="1034 517 1139 638">Retribuzione di posizione parte fissa (lordo dip.)</th> <th data-bbox="1034 638 1139 759">Retribuzione di posizione parte variabile (lordo dip.)</th> <th data-bbox="1034 759 1139 880">Oneri a carico dell'Amministrazione (Stipendio - IVS - Posizione)</th> <th data-bbox="1034 880 1139 1001">Retribuzione di risultato (lordo dip.)</th> <th data-bbox="1034 1001 1139 1122">Oneri a carico dell'Amministrazione (Risultato)</th> <th data-bbox="1034 1122 1139 1243">Totale spesa (lordo dip.)</th> <th data-bbox="1034 1243 1139 1364">Totale spesa (lordo Amm.ne)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1139 306 1214 517">49.733,28 €</td> <td data-bbox="1139 517 1214 638">14.116,46 €</td> <td data-bbox="1139 638 1214 759">34.801,62 €</td> <td data-bbox="1139 759 1214 880">37.862,39 €</td> <td data-bbox="1139 880 1214 1001">9.783,62 €</td> <td data-bbox="1139 1001 1214 1122">3.199,24 €</td> <td data-bbox="1139 1122 1214 1243">108.434,98 €</td> <td data-bbox="1139 1243 1214 1364">149.496,61 €</td> </tr> </tbody> </table>		Stipendio tabellare	Retribuzione di posizione parte fissa (lordo dip.)	Retribuzione di posizione parte variabile (lordo dip.)	Oneri a carico dell'Amministrazione (Stipendio - IVS - Posizione)	Retribuzione di risultato (lordo dip.)	Oneri a carico dell'Amministrazione (Risultato)	Totale spesa (lordo dip.)	Totale spesa (lordo Amm.ne)	49.733,28 €	14.116,46 €	34.801,62 €	37.862,39 €	9.783,62 €	3.199,24 €	108.434,98 €	149.496,61 €
Stipendio tabellare	Retribuzione di posizione parte fissa (lordo dip.)	Retribuzione di posizione parte variabile (lordo dip.)	Oneri a carico dell'Amministrazione (Stipendio - IVS - Posizione)	Retribuzione di risultato (lordo dip.)	Oneri a carico dell'Amministrazione (Risultato)	Totale spesa (lordo dip.)	Totale spesa (lordo Amm.ne)										
49.733,28 €	14.116,46 €	34.801,62 €	37.862,39 €	9.783,62 €	3.199,24 €	108.434,98 €	149.496,61 €										

<p>Inoltre, dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, di introdurre nell'articolo in esame, un'espressa autorizzazione di spesa per la corresponsione del trattamento economico all'amministratore delegato del Consorzio, espungendo conseguentemente gli oneri quantificati dal comma 1 dell'articolo 11 e limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.</p>	<p>In relazione all'ipotesi di slittamento della decorrenza iniziale dell'onere di cui alla norma in esame e all'ipotesi di previsione di un'espressa autorizzazione di spesa inerente al medesimo onere si comunica di non avere osservazioni da formulare.</p>
<p>ARTICOLI 8 e 11, comma 1 Collegio dei revisori dei conti</p>	
<p>Appare necessario che il Governo fornisca i dati occorrenti ai fini della verifica della congruità della spesa autorizzata per le indennità e i rimborsi spese spettanti ai membri del collegio dei revisori dei conti.</p>	<p>Per i membri del Collegio dei revisori dei conti si prevede un'indennità parametrata al compenso dell'amministratore unico, nonché il rimborso delle spese sostenute. In particolare, tenuto conto che il compenso annuo lordo dipendente per l'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato, ammonta complessivamente a 136.513,75 euro, spetterà al Presidente del Collegio dei revisori un importo non superiore a 13.651,38 euro annui (pari al 10% dell'importo di 136.513,75 euro) e agli altri due membri del collegio un importo non superiore ciascuno a 10.921,10 euro annui (pari all'8% dell'importo di 136.513,75 euro) che per i due membri ammonta a 21.842,20 euro, per un totale di 35.493,58 euro annui lordo dipendente. A tali importi si aggiungono gli oneri connessi al rimborso delle spese, stimati in 341 euro lordi circa a persona; ipotizzando quattro sedute l'anno, il costo complessivo per i tre membri del Collegio è stimato complessivamente in 4.093 euro annui. Gli oneri complessivi determinati dall'articolo in argomento ammontano pertanto a 39.586 euro annui.</p>
<p>Dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, di introdurre nell'articolo in esame, un'espressa autorizzazione di spesa per le indennità e i rimborsi di spesa spettanti ai membri del collegio dei revisori dei conti,</p>	<p>In relazione all'ipotesi di slittamento della decorrenza iniziale dell'onere di cui alla norma in esame e all'ipotesi di previsione di un'espressa autorizzazione di spesa inerente al medesimo onere si comunica di non avere osservazioni da formulare.</p>

<p>espungendo conseguentemente gli oneri quantificati dal comma 1 dell'articolo 11 e limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.</p>	<p>Ciò posto, si evidenziano innanzitutto profili problematici in merito al contributo ordinario posto a carico della regione Toscana e degli altri enti consorziati giacché esso che, pur dovendo concorrere unitamente al contributo a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alle spese di funzionamento e alle attività del Consorzio, deve essere erogato dagli enti interessati solo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui rispettivi bilanci. Ciò implica infatti che, qualora il contributo ordinario a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui il presente provvedimento determina puntualmente l'ammontare, non fosse sufficiente a far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio e gli enti richiesti non avessero le necessarie disponibilità nei rispettivi bilanci per provvedere al versamento del contributo a loro carico, si potrebbe verosimilmente determinare un disequilibrio nel bilancio del Consorzio, posto che anche le restanti entrate di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 9 risultano di carattere meramente eventuale.</p> <p>Dovrebbe essere valutata l'opportunità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione;
<p>ARTICOLO 9 Entrate finanziarie</p> <p>Al riguardo, si conferma la congruità dell'ammontare determinato, a titolo di contributo ordinario a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio.</p>	
<p>Si comunica di non avere osservazioni da formulare in merito a: 1) slittamento decorrenza iniziale oneri; 2) previsione espressa autorizzazione di spesa inerente al contributo ordinario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 3) inserimento di ulteriore tipologia di entrata al comma 1 dell'articolo in esame costituita dalle risorse stanziare ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8.</p>	

<p>- introdurre nell'articolo in esame, un'espressa autorizzazione di spesa per l'erogazione del citato contributo ordinario, espungendo conseguentemente gli oneri quantificati dal comma 1 dell'articolo 11 e limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento;</p> <p>- inserire, ai fini del coordinamento del testo, un'ulteriore tipologia di entrata al comma 1 dell'articolo 9 costituita dalle risorse stanziati ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, considerato che non solo il contributo ordinario a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 9 comma 1, lettera a), ma anche tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del presente provvedimento, essendo destinati al Consorzio, concorreranno a far parte del suo bilancio.</p>	<p>ARTICOLO 11 Disposizioni finanziarie</p> <p>Si comunica di non avere osservazioni da formulare in merito a quanto rappresentato relativamente all'articolo in esame.</p>
<p>Quanto all'importo degli oneri a cui far fronte, si osserva, tuttavia che, con riferimento all'articolo 4, comma 3, si registra una discordanza, seppure minimale, tra l'importo della spesa di personale autorizzata dalla medesima disposizione, pari a 44.361 euro per l'anno 2024 e a 177.443 euro a decorrere dal 2025, e l'importo indicato dal comma 1 dell'articolo 11, pari a 44.360,66 euro per l'anno 2024 e a 177.442,65 euro a decorrere dal 2025.</p> <p>Analogo disallineamento si rinviene, peraltro, anche nella determinazione del contributo ordinario annuale posto a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quantificato in 105.087 euro per l'anno 2024 e 500.348 euro a decorrere dal 2025 dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 e in 105.087,06 euro per l'anno 2024 e 500.348,24 euro</p>	<p>Quanto all'importo degli oneri a cui far fronte, si osserva, tuttavia che, con riferimento all'articolo 4, comma 3, si registra una discordanza, seppure minimale, tra l'importo della spesa di personale autorizzata dalla medesima disposizione, pari a 44.361 euro per l'anno 2024 e a 177.443 euro a decorrere dal 2025, e l'importo indicato dal comma 1 dell'articolo 11, pari a 44.360,66 euro per l'anno 2024 e a 177.442,65 euro a decorrere dal 2025.</p> <p>Analogo disallineamento si rinviene, peraltro, anche nella determinazione del contributo ordinario annuale posto a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quantificato in 105.087 euro per l'anno 2024 e 500.348 euro a decorrere dal 2025 dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 e in 105.087,06 euro per l'anno 2024 e 500.348,24 euro</p>

	<p>a decorrere dall'anno 2025 dal comma 1 dell'articolo 11. In merito a tali discrepanze appare quindi utile un chiarimento da parte del Governo, in quanto assumendo come valori corretti quelli indicati, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 9, comma 1, lettera a), si verificherebbe, tanto per l'anno 2024 quanto a decorrere dal 2025, un superamento del tetto di spesa complessivo indicato al comma 1 dell'articolo 11, sia pur di minima entità.</p> <p>Da ultimo, tenuto conto dei tempi presumibilmente occorrenti per l'approvazione definitiva del provvedimento da parte dei due rami del Parlamento, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri e la relativa copertura finanziaria.</p> <p>Con riguardo ai profili segnalati, appare, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.</p>
--	---